

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 150 DEL 27 Ottobre 2006

OGGETTO:

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA DEL COMUNE DI CORREGGIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E SERVIZI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI.

L'anno 2006 il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 15:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio PELLICIARDI GUIDO, con avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Alle ore 16:00 fatto l'appello nominale risultano presenti:

Il Sindaco IOTTI MARZIO S

1.ANCESCHI CECILIA	N	11.NICOLINI GIANLUCA	N
2.BAGNULO ALBERTO	S	12.PELLICIARDI GUIDO	S
3.BEZZECCHI DAVIDE	S	13.RANGONI ANTONIO	S
4.BUCCI FULVIO	S	14.SACCANI MATTEO	S
5.BUSSEI DINO	S	15.SANTI GABRIELE	S
6.CARROZZA RITA	S	16.STORCHI DINO	S
7.CATELLANI GIANNI	S	17.TAVERNELLI FABRIZIO	S
8.CATTINI MARZIA	S	18.ZAMBRANO SIMONE	S
9.MAIOLI MONICA	S	19.ZARDETTO RINA	S
10.MESSORI LAURO	S	20.ZINI DANIELE	S

Presenti: 19

Assenti: 2

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

BULGARELLI MARCELLO	S	MALAVASI ILENIA	S
DI LORETO ALESSANDRO	S	OLEARI PIETRO	N
GOBBI EMANUELA	S	POZZI PAOLO	S

Assiste il Segretario Comunale del comune Dr. LORENZO ONORATI

Il Sig. PELLICIARDI GUIDO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare designa a scrutatori i consiglieri: BUCCI FULVIO - BUSSEI DINO - RANGONI ANTONIO

L'ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 150 DEL 27/10/2006

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA DEL COMUNE DI CORREGGIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E SERVIZI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI.

Il Presidente del Consiglio Comunale propone l'adozione del seguente atto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

che l'Amministrazione Comunale ha fra i suoi principali obiettivi di mandato lo sviluppo sul territorio di energia prodotta con sistemi cosiddetti puliti alternativi agli idrocarburi, per contribuire ad accrescere una città responsabile che lavora per la sostenibilità ambientale;

che nel corso di questo mandato politico sono in corso specifici progetti che hanno il compito di economizzare l'uso dell'energia e sviluppare la diffusione di energie alternative;

che fra questi progetti è possibile ricordare quello denominato "Correggio alla luce del sole" che ha previsto fra le altre iniziative l'apertura di uno sportello ai cittadini con il compito di informare su tutti i possibili sistemi di valorizzazione in un contesto di risparmio energetico degli edifici;

che è doveroso inoltre ricordare le recenti approvazioni delle seguenti delibere:

- 1) "*approvazione modifiche del regolamento comunale di applicazione degli oneri di urbanizzazione (incentivi alla riduzione del fabbisogno energetico)*". Delibera consiliare del 89/2006 del 30/06/2006
- 2) "*approvazione modifiche del regolamento edilizio comunale finalizzate alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici*". Delibera consiliare 87 del 30/06/2006

entrambe volte a limitare il fabbisogno energetico ed operanti come riduzione della richiesta di energia degli immobili siti nel territorio del Comune di Correggio;

che il passaggio successivo che l'Amministrazione intende compiere nel campo dell'energia è la produzione diretta di energia pulita utilizzando le più moderne tecniche di produzione caratterizzate da un basso impatto ambientale e che utilizzano come materia prima prodotti naturali;

che l'attuale Amministrazione comunale intende creare nuove condizioni per cogliere le opportunità offerte sia dalle nuove tecnologie in campo energetico che nelle fonti legislative in materia energetica;

PREMESSO :

Che la legge 1/6/2002 N°120 di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, stipulato a Kyoto l'11 dicembre 1997, impone impegni comunitari e nazionali per la riduzione dei gas ad effetto serra;

Che la legge 23/08/2004 N°239 - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - all'art. 1 comma 3) individua tra gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle Regioni e dagli enti locali, anche i seguenti:

- a) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;
- b) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minor impatto ambientale.

Che l'art. 4 della LR 23/12/2004 N°26 - Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia - assegna ai Comuni le funzioni di approvare programmi ed attuare progetti per la riqualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente;

VISTO :

l'art.35 della Legge 448 del 28/12/2001 (legge finanziaria 2002) ha notevolmente modificato la disciplina delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 112 e seguenti del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che sono intervenute ulteriori modifiche ed integrazioni con l'art.14 della Legge 326 del 24/11/2003 e l'art.4 comma 234 della Legge 350 del 24/12/2003 (legge finanziaria 2004);

che in seguito a tali interventi legislativi :

l'art 113 del TUEL disciplina la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici a rilevanza economica, intendendo tali i servizi che riguardano la collettività e che vengono offerti in un determinato mercato dietro il pagamento di un prezzo o canone che serve a coprire i costi, oltre a remunerare il capitale investito;

l'art 113 bis, invece disciplina la gestione dei servizi pubblici locali privi di tale rilevanza economica, che quindi non vengono erogati a scopo di lucro;

che l'articolo 113 comma 4 lettera a), comma 5 lettera c) e comma 13 del d.lgs. 17.8.2000 n 267 specificando la natura unipersonale della società costituita e che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che inoltre la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

RITENUTO

pertanto che i Comuni rientrano a pieno titolo tra gli Enti che debbono farsi promotori ed attuatori di iniziative in campo energetico, con priorità alla incentivazione dell'uso razionale dell'energia ed utilizzo di fonti rinnovabili;

che tale attività si configura come una erogazione di servizio pubblico e rientra tra le attività a rilevanza economica, si ritiene più idoneo costituire una specifica società di scopo, interamente del Comune di Correggio e pertanto pubblica, in grado di adempiere in maniera più snella alle attività necessarie, alla gestione del servizio stesso;

che esiste un concreto interesse dell'Amministrazione del Comune di Correggio a costituire una società che operi per proprio conto nel campo energetico, prevalentemente da fonti rinnovabili, con la relativa attività di produzione e distribuzione energetica nonché le necessarie attività connesse e conseguenti;

che tale mezzo è idoneo, per il Comune, a raggiungere gli scopi prefissati dalla norma nazionale e regionale, nel campo della promozione dell'uso nazionale dell'energia e pertanto perfettamente in linea con gli obiettivi nazionali, regionali e locali;

VISTA la bozza di statuto per la costituzione della suddetta società, denominata "EN.COR. srl", con sede in Correggio;

CONSIDERATO che dall'analisi dello stesso si evince il rispetto di tutte le condizioni perché il Comune si assicuri l'adeguato potere di controllo e verifica dell'operato della società stessa che diventa pertanto strumentale all'ente per il raggiungimento del proprio scopo di promozione dell'uso razionale di energia;

RITENUTO pertanto utile procedere alla costituzione della società stessa;

TUTTO ciò premesso e ritenuto di provvedere in merito;

CONSTATATO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lgs. 267/2000:

- il Direttore generale in data 20.10.2006 in ordine alla regolarità tecnica;
- il Dirigente del 2° Settore in data 27.10.2006 in ordine alla regolarità contabile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 per quanto attiene la competenza nell'adozione degli atti;

DELIBERA

- 1) di approvare la costituzione di una Società di capitali a partecipazione interamente pubblica, nella forma della società unipersonale a responsabilità limitata denominata "EN.COR srl" alla quale affidare l'attività di produzione e distribuzione energetica derivante da fonti rinnovabili oltretutto le attività descritte all'art 4 dello Statuto allegato al presente atto deliberativo;
- 2) di approvare lo schema di Statuto della predetta Società, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di stabilire che l'intero Capitale sociale sarà sottoscritto in sede costitutiva dal Comune di Correggio e che verrà mantenuta l'integrale partecipazione pubblica al capitale;
- 4) di approvare la sottoscrizione del Capitale Sociale per un importo minimo di €10.000,00 (Diecimila/00);
- 5) di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere l'atto costitutivo della società e ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali resosi necessarie e/o opportune, ferma restando la sostanza di quanto disposto con il presente atto.

Conclusa la propria relazione il presidente dichiara aperta la discussione.

Gabriele Santi, gruppo “La Margherita”

“La Margherita apprezza la decisione del Comune di dotarsi di uno strumento operativo societario per sviluppare a livello locale azioni concrete ed innovative nel campo energetico e telematico. Lo stato delle tecnologie e delle conoscenze consente oggi investimenti di scala locale e di impianti distribuiti e puntuali, rendendo diffusa e non più concentrata in mano a grandi poteri tecnocratici la possibilità di intraprendere a beneficio di una comunità. Ad un’Amministrazione consapevole e lungimirante sta di fare questo passaggio dal dire al fare che corrisponde alla visione politica che ci siamo dati nel programma elettorale, è la condizione stessa dello scenario energetico che spinge a concretizzare la strada delle fonti alternative di produzione locale alla filiera corta dell’agro-energia alle sinergie con il mondo agricolo locale mettendo in valore le condizioni oggi già mature. La competenza dei produttori agricoli riguardo alle produzioni energetiche in termini di tecniche agronomiche e di trasformazione, le opportunità di ottenere un reddito alternativo anche per contrastare il cattivo andamento di colture tradizionali e seminative come la barbabietola e creare una filiera agro-energetica locale di cui sono protagonisti il Comune, attraverso la sua società di scopo, e gli agricoltori presenti sul territorio con tutte le conseguenze positive del caso, interlocutori credibili, facilità ed immediatezza dei rapporti, capitali che rimangono in loco, opportunità di nuove professioni ed impiego dei giovani, corretta gestione ambientale, poi, per l’utilizzo di fertilizzanti, dei prodotti della digestione del biogas a chiusura del ciclo energetico. Oggi come oggi o si fa qualcosa di concreto e lo si fa solo con la collaborazione dell’ente locale, o si predicano fantasie. Gli agricoltori da soli non sono in grado di ricoprire l’intera filiera energetica collegando la coltivazione dei campi con la fornitura alle aree urbane. E’ necessaria la presenza di un soggetto che faccia e gestisca l’impiantistica urbana termoidraulica per arrivare agli utenti della città con energia e calore. Ognuno deve fare il suo mestiere e quello che sa fare. Gli agricoltori, oltre alle coltivazioni dedicate al biogas, sono impegnati a togliere dai campi le criticità e trasformarle in risorse energetiche, e parlo delle patate di vigneti e frutteti e delle grasse di residuo della pigiatura delle uve. I 1500 ettari di vigneto correggesi possono fornire almeno 30.000 quintali di materiale equivalente a circa 11.500 mc, si tratta di un potenziale enorme di combustibile rinnovabile che correttamente raccolto e lavorato consentirà la produzione nel prossimo futuro di alcuni megawatt di calore per rifornire quartieri nuovi e grandi utenti. Gli impianti di combustione sono evoluti e assolutamente sicuri sotto il profilo delle emissioni, una caldaia di 1,5 megawatt emette come una vettura a benzina, a Correggio si muovono giornalmente non meno di 40.000 vetture. La matrice dell’Enia è poi suscettibile di essere fortemente implementata dal recupero delle patate urbane oggi interamente dedicate al compostaggio di Fossoli, previa cippatura, con oneri a carico della collettività; un domani sarà possibile riconoscere un certo prezzo al legname in tronchi e defogliato, che non sono meno di 1000 tonnellate, da destinare alla cippatura e all’uso, innescando processi virtuosi di sostenibilità. Per non parlare poi del recupero del biogas da rifiuti urbani biodegradabili. Le fonti alternative rinnovabili, quindi vi sono, sono disponibili qui ed ora, senza spreco di energia grigia, trasporti e movimentazioni di intermediari, quindi con alto grado di sostenibilità. Il loro impiego dovrà man mano estendersi anche al teleriscaldamento del PP.9 e della zona scolastica ed ospedaliera. Approviamo, quindi, e spingiamo gli amministratori ad avere visioni lungimiranti e coraggio di intraprendere.”

Dino Bussei, grupo DS

“Il gruppo DS fa sue le valutazioni e le considerazioni espone dal collega Santi. Quanto a costituire questa società di scopo si dimostra ulteriormente come questa Amministrazione non fa solo delle chiacchiere, non gioca solo al centro campo, le piace tirare a rete, le piace concludere l’azione, quindi si tratta di mettere in pratica, di concretizzare una politica che viene da lontano relativamente, è un po’ di tempo che se ne parla, ma non è troppo rispetto alla proposta concreta e precisa avanzata. Per questi motivi il gruppo DS vota a favore di questa proposta di costituzione della Società.”

Antonio Rangoni, capogruppo “Forum per Correggio”

“Dopo la spiegazione del Sindaco nella riunione, il nostro gruppo vota a favore della costituzione di questa nuova società con la precisazione che votiamo a favore purchè questa società non abbia altre spese al di fuori

del personale per evitare che vengano fatte delle società come quella, per noi non positiva, come “Qualitern”, che non ha quelle caratteristiche che potrebbe avere invece questa. Noi votiamo quindi a favore e faccio presente anche che sarebbe probabilmente stato interessante conoscere i collegamenti che vi potrebbero essere tra questa società e quella che avevamo prima, cioè la Metano Correggio, una società di riscaldamento che avevamo e che poi è stata svenduta e adesso noi torniamo a fare una società per creare riscaldamento. A volte succede che gli amministratori anche di sinistra devono rivedere gli errori fatti in precedenza, errori fatti sia per quello che riguarda la ferrovia, sia per quel che riguarda la Metano Correggio. Come ho detto, il nostro voto sarà favorevole.”

Simone Zambrano, capogruppo lista civica “Nuova Correggio”

“Mi fa piacere che ormai quasi tutti i gruppi consiliari votino a favore delle cose che propone la Giunta, noi no, purtroppo noi manteniamo forti riserve. Forse a Roma riusciranno a fare una grossa coalizione, visti i tempi, a Correggio però facciamo ancora fatica. Come ho detto, noi manteniamo ancora forti riserve in merito alla costituzione da parte dell’Amministrazione comunale di una Società a responsabilità limitata che ha come scopo la gestione dell’energia in senso lato e delle reti energetiche della città. Se da un lato comprendiamo la decisione della Giunta Iotti di spingere il Comune di Correggio verso la costituzione di una società che si occupi, a nome della collettività, di un tema così delicato e strategico per il futuro come quello delle fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale, d’altro canto non possiamo esimerci, come principale forza di opposizione, dal formulare precise critiche in merito a questa scelta. Una prima osservazione è legata alla competizione che potenzialmente la società potrà avere nei confronti di Enìa, della quale il nostro Comune è il secondo azionista provinciale a Reggio Emilia. La decisione della Giunta di costituire una nuova società conferma i nostri dubbi già espressi in occasione della maxi-fusione delle municipalizzate di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, dove da un lato emergevano i risvolti positivi dal punto di vista economico con un fatturato che sarebbe lievitato enormemente con consecutivi dividendi importanti per le casse comunali, quindi maggiori per i propri soci, dall’altro avevamo visto giusto nel denunciare lo scarso interesse di Enìa verso i temi ambientali e di risparmio energetico che in questo momento sono cari ai correggesi. Al proposito, ci farebbe piacere risentire alcune parole in merito a questo che sono state espresse dal Sindaco in Commissione quando è stato presentato questo punto. Quindi i temi di politica energetica sono in questo momento cari ai correggesi. Il Sindaco, con questa proposta, pur cercando di sopperire alla scarsa attenzione di Enìa, espone il nostro Comune ad un nuovo capitolo di spesa che ancora oggi non è ben quantificato. Infatti, se maggioranza ed opposizione possono a volte essere concordi nel delineare il futuro energetico della città, non lo sono quando si tratta di esporre i cittadini a spese che non si sa se possono diventare utili o inutili e ad avventure tecnologiche dal futuro incerto. Certo, bisogna volare alto, questo senza dubbio, però è innegabile il rischio a cui l’Amministrazione comunale andrà incontro nel momento in cui decide di attuare progetti complessi di teleriscaldamento, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia solare. Se il bilancio comunale oggi ci permette, finanziaria permettendo, di affacciarci fiduciosi al futuro, non significa che possiamo compiere passi avventati per mostrarci ancora una volta i primi della classe a tutti i costi, specie se con i soldi dei cittadini. Confidiamo che la società possa presto incontrare soggetti privati al fine di ridistribuire il carico economico nella realizzazione dei progetti energetici. La presenza di soggetti privati – secondo noi – rappresenterebbe un elemento qualificante perché dimostrerebbe che gli interventi che si intendono realizzare sono in grado di generare ricchezza non solo in termini ambientali ma anche economici e di non pesare soltanto sulle tasche dei cittadini. D’altra parte oggi non è ancora chiaro quale sia quell’organo dell’Amministrazione comunale che ricoprirà il ruolo di controllore della società e a questo proposito chiediamo con forza che sia istituita una commissione consiliare ad hoc, oppure che sia dato un mandato ufficiale alla competente commissione urbanistica e affari territoriali di svolgere questo compito. E’, infatti, per noi inaccettabile pensare ad una società sprovvista di un organo che ne controlli il funzionamento e che possa intervenire anche sulle sue scelte. Attendiamo dal Sindaco maggiori chiarimenti anche in merito al costo che inizialmente il Comune dovrà sostenere per sovvenzionare la società e sul personale, sul suo dirigente che, da indiscrezioni, risulta essere l’ing. Vezzani, già dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale sotto la Giunta Ferrari. E’ vero, l’amico Dino parlava di attaccanti e di non stare sempre al centro campo, però bisogna stare attenti anche ai contropiedi.”

Guido Pellicciardi – Presidente del Consiglio

“Prima di dare la parola a Bucci per il suo intervento, vorrei fare una precisazione: il regolamento prevede che quando si discute – lo faccio come sottolineatura per eventuali future discussioni, non per quella in corso – quando si parla di persone, la seduta di Consiglio deve essere chiusa, non aperta al pubblico. Lo dico perché oggi si è parlato tantissimo di questioni di personale; quando si parla precipuamente di singole persone, di singole figure, il Consiglio deve svolgersi in forma privata.”

Fulvio Bucci, capogruppo “Verdi per la pace”

“Intervengo soltanto per una breve precisazione che dalle parole di Simone sembrerebbe non emergere. A parte il fatto che la citazione della persona con nome e cognome non è molto elegante, ma non c’è nulla di male, tutti i dubbi e le richieste di chiarimenti che Simone ha rilanciato in questa sede sono stati chiesti dal rappresentante della Lista Civica Nuova Correggio in Commissione e il Sindaco ha assolutamente risposto. Quindi, rilanciarle oggi, facendo finta di non conoscerle, mi sembra un atteggiamento un po’ strumentalmente politico, nel senso che comunque puoi dire che non sei d’accordo con le risposte avute dal Sindaco, ma il Sindaco nella discussione in Commissione ha assolutamente illustrate tutte le risposte ai dubbi e ai chiarimenti che hai espresso. Poi – ripeto – uno può anche non essere d’accordo, anzi, la democrazia è bella per questo. Ho voluto però chiarire che io ero presente in Commissione assieme a tanti altri ed ho sentito le risposte. Sono intervenuto perché, altrimenti, agli atti rimane che è stato fatto questo senza fornire gli opportuni chiarimenti.”

Simone Zambrano, capogruppo lista civica “Nuova Correggio”

“Intervengo per dichiarazione di voto. Mi scuso se ho nominato impropriamente un funzionario, ero in buona fede. Non ho accusato nessuno di niente. Per quanto riguarda ciò che diceva Fulvio, certo, il Sindaco avrà dato risposte esaurienti o meno esaurienti in Commissione, però nulla vieta che se ne parli anche in questo consesso. Non dico che noi dobbiamo avere le stesse risposte in Consiglio comunale, ma nulla vieta che noi le presentiamo in Consiglio comunale, non è certo per uno scarso rispetto della discussione che si è svolta in Commissione, ma perché vogliamo che anche a verbale del Consiglio comunale rimangano le nostre preoccupazioni, i nostri timori, perché queste sono scelte importanti che un rappresentante dei cittadini deve prendere. Quindi, il Consiglio comunale deve avere a verbale tutto quello che un rappresentante ha diritto di dire.”

Marzio Iotti – Sindaco

“Io non ho davvero nessuna difficoltà, anzi, devo dire che mi fa piacere; Simone ha stuzzicato anche in particolare sul rapporto su Enìa, mi ha sfidato a dire le cose che ho detto in Commissione. Non ho assolutamente nessun problema perché in Commissione – adesso le parole esatte non le ricordo – ho sostenuto un principio che sostengo senza problemi, cioè che le *mission* delle due società sono fundamentalmente diverse; cercare di far fare ad una azienda due cose che sono quasi in conflitto, quasi opposte, è una forzatura che credo non sia giusto fare, io la penso così, magari altri pensano che un’azienda che ha il suo *business* sulla vendita di mc di metano, di mc di acqua, possa allo stesso tempo svolgere un’azione fondamentale sul fronte del risparmio, io lo ritengo un lavoro contro natura. Io credo che, invece, la missione che ha la società di scopo del Comune sia quella di lavorare principalmente sul fronte delle energie rinnovabili che potrebbe vedere anche un interesse di Enìa, ampliando la sua attività. Credo che al momento attuale Enìa è concentrata sulla distribuzione del gas metano, è concentrata su di un’attività che non la rende ideale strumento per ottenere gli obiettivi che ci siamo posti noi. Poi, in realtà, devo anche dire che sul fronte del risparmio energetico sono più le politiche che facciamo in generale che non quelle demandate in assoluto alla nuova società che, invece, ha come interesse principale anche quello che veniva citato dal Consigliere Santi, anche quello di realizzare impianti che possono essere sinergici con interessi locali che altrimenti – penso – avrebbero un’espressione troppo lenta. Quindi lo strumento società è – secondo noi – quello più adatto ad accelerare un percorso che ho sempre detto che ritengo inevitabile nei prossimi anni. Credo sia importante per la città non solo essere un passo avanti, ma essere leggermente in anticipo su questioni che in altri Stati, al di fuori dell’Italia, sono ormai abbastanza normali, abbastanza consolidati. Il ritardo che paghiamo – anche qui non voglio incolpare nessun livello governativo particolare – credo che stiamo scontando un ritardo su questi argomenti tale che se

localmente si agisce facendo ognuno il proprio compito, il proprio dovere, penso che sia un contributo importante. Sul tema del controllo, anche lì credo che per sua natura la S.r.l. abbia dei meccanismi normativi che garantiscono la controllabilità, ma nel caso di una società che ha come socio unico il Comune, è chiaro che il Consiglio comunale, attraverso le sue espressioni, che può essere una Commissione, ha oltre che la titolarità, ma anche per desiderio mio, il compito, e sarà messo nelle condizioni di potere esercitare un controllo profondo sull'attività di questo strumento.”

.-.-.-.

Nessun consigliere chiedendo più di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento.

Presenti e votanti	N. 19	
Voti a favore	N. 17	
Voti contrari	N. 2	(Saccani e Zambrano / lista civica Nuova Correggio)
Astenuti	N. 0	

In conseguenza lo stesso proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ha approvato, *a maggioranza*, il suesposto provvedimento.

Successivamente, con separata apposita votazione dall'esito come sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE
CORREGGIO EN.COR. S.R.L.

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE.

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2463 codice civile¹ e all'articolo 113 del d.lgs. 17 agosto 2000 n 267², una società a responsabilità limitata a totalitaria partecipazione di capitale pubblico denominata "EN.COR

¹ Il testo dell'articolo 2463 codice civile disciplina la costituzione delle società a responsabilità limitata e dispone: "*La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:*

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;*
 - 2) la denominazione contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;*
 - 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;*
 - 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;*
 - 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;*
 - 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;*
 - 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;*
 - 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;*
 - 9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.*
- Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341".*

² Di seguito si riportano alcune disposizioni contenute nell'articolo 113 del d.lgs. 17.8.2000 n 267 "*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" rilevanti ai fini della comprensione del richiamo attuato dallo Statuto:

- "3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.*
- 4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.*
- 5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con*

s.r.l.", nel seguito del presente Statuto indicata anche, per brevità, come "la Società".

Il Comune di Correggio è Unico Socio della società "EN.COR s.r.l.". Al fine di assicurare continuativamente il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113 comma 4 lettera a), comma 5 lettera c) e comma 13 del d.lgs. 17.8.2000 n 267, il presente statuto detta la disciplina della società in modo da garantire che non venga meno la natura di società unipersonale con il Comune di Correggio quale socio unico, che il Comune eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che le attività svolte dalla società siano realizzate, per la parte sia quantitativamente che qualitativamente più importante, con il Comune di Correggio.

Articolo 2 - SEDE SOCIALE - DOMICILIO DEL SOCIO.

La Società ha sede nel Comune di Correggio, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative quali, ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Correggio.

Spetta al Socio decidere la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello di Correggio.

Il Socio, per quanto attiene il suo rapporto con la società è, ad ogni effetto, domiciliato nel luogo annotato nel libro soci.

Articolo 3 - DURATA DELLA SOCIETÀ.

La Società è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento della Società potrà essere deciso dal Socio unico o comunque potrà avvenire per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile³, con le modalità previste dal presente Statuto.

procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.....

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5".

³ Il testo dell'articolo 2484 del codice civile disciplina le cause di scioglimento delle società di capitali e dispone: "Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:1) per

TITOLO II° - OGGETTO

Articolo 4 - OGGETTO SOCIALE.

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi pubblici locali o comunque di servizi locali di pubblico interesse, comprese attività di global service, connessi al territorio, al patrimonio immobiliare, alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle E.S.Co. (Energy Service Company);
- ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione (anche nelle forme del project financing) e gestione di impianti, anche a rete, e di altre dotazioni patrimoniali funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali o di servizi locali di pubblico interesse;
- ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili;
- progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di centrali per la climatizzazione invernale ed estiva, con sistemi tradizionali, di cogenerazione, a biomasse o altre tecnologie in campo energetico;
- progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di reti di distribuzione dei fluidi termici, compreso teleriscaldamento, al servizio di edifici pubblici e privati;
- assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite o costituende per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità di pubblico interesse, anche al fine di favorire il loro coordinamento tecnico, gestionale e finanziario rispetto agli indirizzi e alle linee guida individuate dal Comune di Correggio.

il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 6) per deliberazione dell'assemblea; 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione. Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma".

La Società potrà ricevere in concessione o in proprietà, anche a titolo di conferimento, dal socio unico Comune di Correggio, reti, impianti e qualsiasi altra dotazione immobiliare, nel rispetto del principio dello scorporo tra la proprietà delle reti e degli impianti e la titolarità della gestione dei pubblici servizi ad essi relativi.

La Società avrà altresì facoltà di compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria (non nei confronti del pubblico), commerciale, ritenuta dal Socio unico utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto.

TITOLO III° - CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE.

Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), ed è diviso in quote di partecipazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 2468 del codice civile⁴.

Il capitale sociale, interamente versato, è detenuto per la totalità delle quote dal Socio Unico Comune di Correggio e deve da questo essere mantenuto integralmente in proprietà.

Articolo 6 - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, conformemente alle disposizioni di legge in materia, in forza di deliberazioni del Socio Unico.

Si applicano, per quanto non esplicitamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 2481 codice civile⁵.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge. Spetta al Socio Unico il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale in

⁴ L'articolo 2468 codice civile disciplina le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata e dispone: "*Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento. Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106*".

⁵ L'articolo 2481 codice civile disciplina l'aumento di capitale nelle società a responsabilità limitata e dispone: "*L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti*".

proporzione alla partecipazione totalitaria del capitale sociale da esso posseduta.

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione del Socio Unico.

In caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo, può essere omesso il preventivo deposito, presso la sede sociale, della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis comma 2 del codice civile⁶, in previsione dell'Assemblea ivi indicata, fermo restando l'obbligo di sottoposizione alla decisione del Socio unico della documentazione predetta.

In caso di acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del Socio unico o degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione del Socio Unico ai sensi dell'articolo 2465, comma 2 del codice civile⁷.

Articolo 7 - FINANZIAMENTI DEL SOCIO UNICO.

Il Socio unico potrà eseguire, a fronte di apposita deliberazione dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, con diritto alla restituzione, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia e nel rispetto dei limiti e criteri stabiliti dagli organismi pubblici competenti in materia di raccolta del risparmio.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera

⁶ L'articolo 2482 bis del codice civile disciplina la riduzione del capitale per perdite; i comma 1 e 2 dispongono: "*Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione*".

⁷ L'articolo 2465 del codice civile disciplina la stima del conferimento di beni in natura e di crediti; si riporta il testo dell'intero articolo: "*Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo. La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479. Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis*".

assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti del Socio unico trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile⁸.

La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'articolo 2483, comma 2 del codice civile⁹ unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'Amministratore Unico nel limite di una volta il patrimonio netto della Società, al Socio Unico se è richiesta una misura superiore.

Articolo 8 - VERSAMENTO DELLE QUOTE.

I versamenti delle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi reputati più opportuni. A carico del Socio Unico in ritardo nei versamenti decorreranno interessi pari al tasso euribor a tre mesi maggiorato di tre punti, fermo il disposto dell'articolo 2466 del codice civile¹⁰.

Articolo 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE.

E' fatto divieto al Socio Unico di dare luogo al trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o di eventuali diritti inoptati, salvo il diritto di recesso ai sensi di legge.

TITOLO IV°

⁸ L'articolo 2467 del codice civile disciplina la fattispecie dei finanziamenti dei soci in favore della società e così dispone: "*Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento*".

⁹ L'articolo 2483 codice civile disciplina l'emissione di titoli di debito da parte della società; il comma 2 dispone: "*I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima*".

¹⁰ L'articolo 2466 del codice civile disciplina la mancata esecuzione dei conferimenti da parte del socio della società, così disponendo: "*Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro*".

DECISIONI DEL SOCIO

Articolo 10 - DECISIONI DEL SOCIO.

Il Socio Unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. Decide altresì sugli argomenti in ordine ai quali ritiene di deliberare nonché in ordine agli argomenti che l'Amministratore Unico sottopone alla sua approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza del Socio Unico, da assumersi con le procedure di cui ai successivi articoli 11 e 12, le decisioni di cui all'articolo 2479, comma 2 del codice civile¹¹ e comunque le seguenti decisioni:

- l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- la nomina dell'Amministratore Unico;
- la nomina dell'organo di controllo, ove la presenza dello stesso sia obbligatoria ovvero si sia deciso di nominarlo, nonché l'individuazione del revisore o dei membri del collegio sindacale;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del Socio Unico;
- l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento dei piani industriali;
- le decisioni inerenti la partecipazione della Società ad enti, istituti, organismi e altre società, nonché la designazione, ove prevista, delle persone destinate a rappresentare la Società negli organi di questi;
- l'alienazione, la compravendita e la permuta di beni immobili e brevetti;
- le prestazioni di garanzie, di fidejussioni, la concessione di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- l'assunzione di mutui;
- la vendita di aziende o di rami d'azienda;
- le modificazioni dello Statuto;
- l'approvazione del budget annuale proposto dall'Amministratore Unico;
- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca;

¹¹ L'articolo 2479 codice civile disciplina le decisioni dei soci di società a responsabilità limitata; il comma 2 della norma ora richiamata dispone: *"In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:*

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;

3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci".

- la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 primo comma del codice civile¹²;
- la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- il trasferimento di indirizzo della società all'interno dello stesso comune;
- la decisione di emettere titoli di debito;
- la decisione di svolgere attività esterna rispetto all'ambito territoriale proprio del Socio Unico.

Articolo 11 - ASSEMBLEA.

In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, ovvero quando lo richieda l'Amministratore Unico o quando lo decida il Socio Unico, le decisioni del Socio Unico devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità a provvedere da parte dell'Amministratore Unico, ovvero di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo (ove nominato) o dal Socio Unico.

L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata ovvero mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al Socio Unico, all'Amministratore Unico (ove non sia egli a provvedere alla convocazione) e all'organo di controllo, se nominato; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa il Socio Unico e se l'Amministratore Unico e i membri dell'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Il Socio

¹² L'articolo 2487 del codice civile dispone in ordine alla nomina e alla revoca dei liquidatori nonché ai criteri di svolgimento della liquidazione; il primo comma recita: "*Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su: a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo*".

Unico può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dal Socio Unico. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di nominare un segretario che lo assista. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta il contenuto delle deliberazioni assunte.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il contenuto delle decisioni prese dal Socio Unico.

Articolo 12 - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO.

Salvo quanto previsto al primo comma del precedente articolo 11, le decisioni del Socio Unico possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto.

La procedura di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurata al Socio unico adeguata informazione sulle decisioni da assumere.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento che ne contenga il testo e deve essere trascritta senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13 - ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V° AMMINISTRAZIONE

Articolo 14 - ORGANO AMMINISTRATIVO.

La società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Amministratore Unico può essere individuato tra persone diverse dai membri degli organi del Socio Unico.

Non può essere nominato Amministratore Unico e se nominato decade dal suo ufficio, colui che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 codice civile¹³.

¹³ L'articolo 2382 del codice civile individua le cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori e dispone: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

Trova applicazione il disposto dell'articolo 2390 del codice civile¹⁴ per quanto attiene il divieto di concorrenza dell'Amministratore.

Articolo 15 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO.

L'Amministratore Unico resta in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dal Socio Unico al momento della nomina.

L'Amministratore Unico può essere nuovamente nominato alla scadenza del mandato. Nel caso di nomina a tempo indeterminato è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione né di preavviso e senza alcun diritto per l'Amministratore Unico al risarcimento di eventuali danni o alla corresponsione di qualsivoglia indennità.

Articolo 16 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO.

L'Amministratore Unico ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può, in detto ambito, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto, in modo tassativo, riservano alla decisione del Socio Unico. Nell'esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione l'Amministratore Unico deve rispettare in modo rigoroso gli indirizzi ricevuti dal Socio Unico. L'Amministratore Unico ha il potere di rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

TITOLO VI° - ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 17 - ORGANO DI CONTROLLO.

Il Socio Unico può avere dall'Amministratore Unico notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali, nonché può far eseguire a proprie spese la revisione della gestione.

Il Socio Unico può decidere per la eventuale nomina di un Revisore unico.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile¹⁵, la nomina del Collegio Sindacale è

¹⁴ L'articolo 2390 codice civile disciplina il divieto di concorrenza degli amministratori e dispone: "*Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni*".

¹⁵ L'articolo 2477 del codice civile disciplina le forme di controllo per la società a responsabilità limitata; si riporta il testo dell'intero articolo: "*L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La*

obbligatoria.

Qualora la società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO VII° - BILANCI E UTILI

Articolo 18 - BILANCI.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Amministratore Unico provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio è presentato al Socio unico entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 19 - UTILI.

Gli utili netti risultanti da bilancio, dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da allocare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno assegnati al Socio Unico titolare delle quote della società, salvo che il medesimo Socio, eventualmente su proposta dell'Amministratore Unico, deliberi di mandarli ai successivi esercizi.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Il pagamento degli utili verrà effettuato nei termini e con le modalità che saranno fissate dal Socio Unico.

Il diritto alla percezione degli utili si prescrive in 5 (cinque) anni dal giorno in cui gli stessi diventano esigibili; gli utili per i quali si sia prescritto il diritto alla riscossione sono destinati alla riserva legale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

TITOLO VIII° - NORME FINALI

nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale"; a propria volta l'articolo 2435 bis del codice civile così dispone al comma 1: "Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000,00 euro;*
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000,00 euro;*
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità".*

Articolo 20 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, il Socio Unico stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to PELLICIARDI GUIDO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LORENZO ONORATI

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Lorenzo Onorati)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna (N° _____ registro pubblicazione deliberazioni e determinazioni).

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Lorenzo Onorati

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Lorenzo Onorati